



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del **dr. avv. ALFREDO CARBOGNANI** ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. **2739/17 R.G** promossa da:

GIOVANARDI CLAUDIA - attrice – avv. Mauro Grisendi contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA - convenuta –Avv. Coliva Foro (BO)
PROVINCIA di Reggio Emilia - convenuta – avv. Merlo
COMUNE REGGIO EMILIA – convenuto – avv. A. Corradini

Oggetto: risarcimento danni

Decisa sulle seguenti **CONCLUSIONI** di cui in atti da intendersi qui trascritte

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione parte attrice ha citato in giudizio la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna dinanzi all'intestato Ufficio, chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 4.100,01 a titolo di risarcimento dei danni riportati dalla autovettura dell'attrice stessa Ford Fiesta targata EL639ND di Giovanardi Claudia in occasione dell'investimento da parte del predetto veicolo, condotto da Tirelli Carlo, di un capriolo in data 06.10.15 in Reggio Emilia via Casello Veneri, con direzione verso Fogliano. Sul luogo dell'evento intervenivano due agenti della PM di Reggio Emilia, effettuando rilievi e redigendo il relativo rapporto.

La Provincia convenuta si è costituita in giudizio contestando la domanda della parte attrice e chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente la carenza della propria legittimazione passiva, essendo legittimata semmai la Regione e non la Provincia.

Nel merito la Provincia convenuta si è inoltre opposta alla domanda di risarcimento del danno preteso dall'attrice eccependo, oltre al preventivo

assolvimento di tutti gli oneri probatori relativi al sinistro ed ai danni, l'assenza di ogni responsabilità della Provincia (per la mancanza di precetti che accollino alla stessa doveri di custodia e controllo della fauna) in particolare ex art. 2052 c.c. ma anche ex art. 2043 c.c.

Contestando sostanzialmente le stesse cose e le rispettive legittimazioni passive, si sono costituite in giudizio anche la Regione ed il Comune

Rigettate le istanze istruttorie, siccome tendenti solo a confermare documenti, peraltro non contestati, la causa è stata assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerando dimostrato l'accadimento del fatto, come denunciato dall'attrice, almeno per la sua plausibilità, nonché del resto confermato dai rilievi pressoché immediati della PM di Reggio Emilia (senza necessità di conferma testimoniale di documenti, peraltro non contestati), si può passare ad esaminare gli altri temi del contendere. Altrettanto potrà dirsi, una volta esaminata la questione della responsabilità, se positiva, relativamente al quantum, confermato da una fattura, non contestata o non contestabile, per le nozioni personali dello stesso gdp.

La fattispecie rientra nella nota questione della responsabilità della P.A. nel caso di investimento di fauna selvatica. Il primo tema è quello della legittimazione passiva.

La Regione e la Provincia sono state citate come gestori della fauna, mentre il Comune è stato citato come proprietario della strada.

Anteriormente alla entrata in vigore della L. 968/77 – che ha incluso la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato – gli animali selvatici, non custoditi in fondi chiusi, erano considerati *res nullius* – come tali, fra l'altro, suscettibili di occupazione a norma dell'art. 923 c.c. (Cass. 10.03.94 n. 2338) – e pertanto insieme all'assenza della proprietà, non poteva ritenersi esistente qualsiasi tipo di responsabilità, almeno ex art. 2052 c.c.

Con l'entrata in vigore della predetta legge e della successiva legge del 11.11.92 n. 157 – che ulteriormente affida alle Regioni i poteri di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica - si è iniziato più approfonditamente

a dibattere circa la configurabilità della responsabilità della competente P.A. in caso di investimento di capi di fauna selvatica.

In particolare, nel quadro normativo dell'Emilia Romagna, determinatosi in materia di gestione della fauna selvatica con le leggi regionali ed i relativi regolamenti amministrativi succedutisi nel tempo, risultava il conferimento alle Province della generalità delle funzioni amministrative relative alla gestione ed al controllo della fauna selvatica direttamente (in argomento cfr. Sent. 06.07.01 n. 1053 Trib. Reggio Emilia; contra Sent. 1438/09 – 1343/09). Ulteriormente il Tribunale di Reggio Emilia si è diversamente orientato ritenendo la legittimazione della Regione (Sent. 12.10.09 n. 1343/09 dr. G. Fanticini – Cass. 8.1.10 n. 80 e Cass. 7080/06 – Cass. 13907/02 – Cass. 21282/07 vedi Sent. 22.10.10 n. 1407/10 dott.ssa Cristina Ferrari) sulla scorta sostanzialmente del principio dell'attribuzione alle Regioni delle funzioni di programmazione e coordinamento in materia faunistica, oltre che dei compiti di orientamento, controllo e dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, riconoscendo invece alle Province solo funzioni amministrative, peraltro soltanto delegate.

Ma la questione della legittimazione passiva, anche del Comune, pur preliminare, potrà essere peraltro ripresa solo al termine dell'esame della natura della responsabilità, se sussistente.

Deve allora, a tal punto, essere individuata appunto la natura ed il tipo della eventuale responsabilità della P.A. invocata nella fattispecie dall'attrice ed in relazione a ciò dell'azione esperita dalla stessa parte attrice.

Infatti è ipotizzabile un duplice tipo di responsabilità. L'una trova fonte nell'art. 2052 c.c.-. L'altra è la generica responsabilità extra-contrattuale di cui all'art. 2043 c.c. -.

L'attrice, avendo invocato ora la proprietà ovvero l'onere di custodia e gestione del capriolo in capo alla P.A., ora la proprietà della strada e l'onere della P.A. di adottare tutte le misure e segnalazioni idonee ad evitare che gli animali selvatici arrecassero danni a persone o cose, pare aver fatto ricorso ad entrambe le azioni, o meglio ad ambedue le causae petendi e contro le tre parti convenute.

Ebbene in ordine al primo tipo di responsabilità ex art. 2052 c.c. si osserva:

“per il danno cagionato da un animale (n.d.r. non distinguiamo per ora se domestico o selvatico) l’art. 2052 c.c. prevede che il responsabile, tenuto a risarcire i danni cagionati a terzi, è il proprietario, a meno che dell’animale si serva un soggetto diverso, che risponderà per il tempo in cui lo ha in uso; inoltre è espressamente previsto che la responsabilità sussiste anche nel caso di smarrimento o fuga. La dottrina maggioritaria e la giurisprudenza (cfr. cit. loc.) ravvisano in tale norma un’ipotesi di responsabilità oggettiva. I soggetti sopraindicati rispondono, pertanto, del danno cagionato dall’animale in virtù del solo nesso di causalità tra l’azione dell’animale stesso e l’evento dannoso, salvo il caso fortuito inteso come un evento imprevedibile ed inevitabile, estraneo al rischio tipico relativo alla fattispecie, idoneo ad interrompere quel nesso di causalità”.

“Al danneggiato spetta ... quindi ... semplicemente dimostrare l’esistenza del rapporto eziologico tra la situazione di fatto e l’evento dannoso, mentre compete al convenuto provare, per liberarsi, l’esistenza del caso fortuito, restando a suo carico la causa ignota” (Castagnaro, G. It. 2000, 1594).

La giurisprudenza di legittimità ha peraltro ulteriormente ritenuto, nella materia specifica dei danni cagionati da animali selvatici, che gli stessi debbano essere regolati dai principi dell’art. 2043 c.c. e non dell’art. 2052 c.c., poiché *“sarebbe estremamente difficile, sul piano di una logica interpretazione dei principi, richiedere anche per gli animali selvatici, la sussistenza dei presupposti indicati dal citato art. 2052 c.c. della sorveglianza tipica, della custodia o del rischio collegato all’utile” (Cass. 12.08.91 n. 8788).*

Inoltre *“in relazione alla fauna selvatica, proprio per il suo trovarsi in stato di completa libertà, non è ... ipotizzabile una potestà di governo della stessa; il capo selvatico ... infatti, ancorché oggetto di proprietà statale, non può essere per sua stessa natura – finché resta libero – nella disponibilità di alcuno e quindi nemmeno della P.A., a cui non è riconosciuto il potere-dovere di inibire lo spostamento” (Cass. 15.03.1996 n. 2192 Foro It. 1996, 1216 – Cass. 29.03.83 n. 2246 – Cass. 29.04.79 n. 2488).*

“In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.” Cassazione civile , sez. III, 24 giugno 2003, n. 10008

“Anche la prevalente dottrina, ritenendo che il fondamento del regime speciale di responsabilità ex art. 2052 c.c. sia rappresentato dalla disponibilità dell'animale – potere di governo dello stesso – concorda con l'indirizzo indicato del Supremo Collegio nel ritenere tale norma inconciliabile con la natura selvatica dell'animale”. (Castagnaro cit.)

L'inevitabile conclusione (affermata dalla sentenza della Cassazione n. 13956 del 13.12.99 in Giur. It. 2000, 1594 ed in seguito anche da Cass. 14.02.2000 n. 1638) oltre all'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni prodotti dalla fauna selvatica, *“è che il danno da questa cagionato potrà essere astrattamente risarcibile soltanto in base ai principi generali indicati dall'art. 2043 c.c., del quale devono ricorrere tutti gli elementi, con particolare riferimento alla colpa”* e con la conseguente relativa notevole difficoltà probatoria che comporta il relativo onere incombente alla vittima (cfr. Castagnaro, G. It. 2000, 1594 che – pur da ultimo prendendo imprescindibilmente atto del contrario e maggioritario orientamento giurisprudenziale e dottrinale in materia – conclude auspicando invece personalmente -con certa giurisprudenza di merito e dottrina, peraltro del tutto minoritarie- una revisione dello stesso, per porre auspicabilmente termine ad una situazione -a suo parere- di ingiustificato privilegio processuale e sostanziale della P.A.).

Pertanto, non può considerarsi che il dominio pubblico che si esercita sui beni del patrimonio indisponibile dello Stato (da chi per esso gestito) possa ricondursi al genere della proprietà, con ciò provocando l'applicazione dell'art. 2052 e *“scaricando così in ogni caso sulla ... P.A. ... l'obbligazione indifferenziata (per responsabilità oggettiva) di risarcire il pregiudizio che l'animale selvatico abbia arrecato ai terzi”* (Ronco, G. It. 2001, 1634).

In realtà, ed a riepilogazione conclusiva, con la giurisprudenza della S.C. si può affermare che *“la presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, fondandosi sulla disponibilità materiale e quindi sul potere di governo dell’animale, non è applicabile alla fauna selvatica, ancorché oggetto di proprietà statale”* (Cass. 15.03.1996 n. 2192 in Foro It. 1996, 1216 - Cass. 14.02.2000 n. 1638).

Semmai – ripetesi – potrà considerarsi configurabile una responsabilità ex art. 2043 c.c. (Cass. 2192/1996 e Cass. 13.12.1999 n. 13956 in G. It. 2000, 1594) peraltro con presupposti giuridici e probatori ben diversi.

Anche la giurisprudenza più recente non sposta i termini della questione.

La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili — così come pacificamente si ritiene per l'analoga fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici — in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo (Nel caso di specie un privato conveniva in giudizio un Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni arrecati alla sua automobile a seguito dell'impatto della stessa con un cane randagio, che si era improvvisamente immesso nella sua traiettoria). Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, n. 18954.

In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti di una Regione per il risarcimento dei danni conseguenti alla collisione tra una vettura e un cinghiale, ritenendo non fossero emerse prove di addebitabilità del sinistro a comportamenti imputabili alla Regione o all'Anas, non potendo costituire

oggetto di obbligo giuridico per entrambe la recinzione e la segnalazione generalizzate di tutti i perimetri boschivi, quest'ultima, peraltro, di spettanza specifica dell'Anas). Cassazione civile, sez. I, 24/04/2014, n. 9276

E venendo allora al secondo profilo dell'ipotizzata responsabilità delle convenute, quello derivante dall'art. 2043 c.c., specificatamente ed ulteriormente si osserva quanto segue.

Occorre in proposito preliminarmente tenere conto della legittima *“sete di giustizia che anima i cittadini (ovvero la fortissima pulsione a trovare comunque un responsabile per ogni evento dannoso che accada) nonché, più razionalmente, dell'esigenza di scaricare e ripartire sulla collettività le conseguenze pregiudizievoli che si abbattano sulla sfera del singolo senza sua colpa”* (Ronco, cit).

Peraltro ciò non deve condurre ad esagerazioni od eccessive enfattizzazioni di tale pur legittima aspettativa e del relativo diritto, perché si correrebbe il rischio di incappare in autentiche distorsioni dei principi giuridici generali, se non addirittura in autentiche ingiustizie di “ritorno” in danno dell'intera collettività.

Ma lasciando da parte tali considerazioni del tutto metagiuridiche, rientrano in gioco, ex art. 2043, alcune ipotesi di responsabilità della P.A. - escluse invece ex art. 2052 c.c. - connesse sia alla titolarità dell'ente proprietario e gestore della strada percorsa dal veicolo che ha subito l'urto dell'animale selvatico, sia di nuovo – seppure per altro titolo ed in chiave del tutto diversa – all'obbligo generico di cura e custodia degli animali selvatici, nonché di sorveglianza delle manifestazioni di intemperanza o sovrabbondanza degli animali stessi, in adempimento del dovere di gestione, tutela e vigilanza spettante alla stessa P.A. e più genericamente e partitamente dell'obbligo di mantenimento di un comportamento di prudenza e diligenza tale da evitare addebiti ex art. 2043 c.c.

E tutto ciò nell'ambito però dell'arduo onere probatorio – come già ricordato - incombente al danneggiato ex art. 2043 e completamente invertito rispetto a quello dell'art. 2052 c.c., laddove - come detto – poteva persino configurarsi una sorta di responsabilità oggettiva della P.A.

Detto ciò in astratto, in concreto (anche considerando l'appena citato gravoso onere probatorio) le possibilità di dimostrare una colpa ed una responsabilità della P.A. nella gestione della fauna selvatica (una volta fissato che la stessa non ha priori l'onere, gli obblighi e le conseguenti automatiche responsabilità della custodia ex art. 2052 c.c.) sfumano fortemente, rendendo le possibilità del danneggiato alquanto deboli ed il relativo onere notevolmente difficoltoso.

Ciò “soprattutto perché mancano quasi del tutto (precisi) precetti che accollino a tali Enti (concreti e non generici) doveri di custodia e controllo della fauna, al cui inadempimento l'obbligazione risarcitoria possa ricollegarsi con immediatezza” (Ronco, cit).

Né potrà sostenersi che l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 2052 c.c. costituisce di fatto un privilegio del tutto ingiustificato per la P.A. (Castagnaro, cit) posto che sono state esposte ampie ragioni – ritenute dalla Giurisprudenza di legittimità e da quella di merito, nonché dalla dottrina prevalente – che giustificano la disparità di trattamento sul fatto che la P.A., in buona sostanza, non ha e non può avere il controllo fisico della fauna selvatica, a differenza di un privato rispetto al proprio animale domestico.

La differenza di trattamento, pertanto, risulta in conclusione ampiamente giustificata dalla totale difformità delle situazioni (cfr. in proposito Corte Cost. 04.01.01 n. 4).

Venendo allora alla fattispecie concreta, ed escluse le ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c., gli addebiti che l'attrice indirizza alla P.A. ex art. 2043 c.c. (escludendo quelli riferibili all'art. 2052 c.c.) si riducono alla mancanza in loco di appositi segnali stradali di pericolo (per animali vaganti) in particolare nel tratto di strada che precede il punto d'urto fra il veicolo dell'attrice e l'animale selvatico, nonché il fatto - non meglio precisato e se abbiamo ben inteso – che la zona sarebbe (di caccia o di ripopolamento non si intende con chiarezza) in ogni caso molto frequentata dai numerosi caprioli presenti in zona.

Senonché, anche ammesso per certo – come fin dall'inizio ipotizzato – sia l'urto, sia che il tratto di strada nel quale si è verificato l'urto stesso fosse effettivamente quello dichiarato dall'attrice, in ogni caso non basta a parere

di questo Giudice l'assenza in loco di specifici cartelli di pericolo, in particolare nel tratto di strada che precede il punto d'urto, per integrare una responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c.

Sussiste invero una nota ed autorevole pronuncia del Pretore di Reggio Emilia in argomento, che ha fatto per così dire stato e scuola per anni e con la quale era stato ritenuto che *“integra gli estremi dell'insidia e trabocchetto l'attraversamento improvviso da parte di un animale selvatico (nella specie un capriolo) di un tratto stradale caratterizzato dalla presenza di varia selvaggina, qualora la P.A. non abbia adempiuto l'obbligo di apporre il segnale di “attenzione agli animali”, siccome tale situazione rende la stessa P.A. responsabile del fatto lesivo derivato da tale situazione”* (Pretura Reggio Emilia, Dr. Brusati, 04.11.1983).

Peraltro, se è vero che la P.A., in assenza di altri precetti legislativi o regolamentari relativi alla vigilanza ed alla gestione del patrimonio faunistico, deve provvedere almeno ad apporre alcuni segnali di pericolo, è altrettanto vero ed ovvio che tali segnali non possono essere apposti ad ogni chilometro o addirittura con frequenza tale da consentire ad ogni veicolo che si immette sulla strada in questione da qualunque via laterale pubblica o anche solo vicinale – se non, per assurdo, da ogni accesso carraio privato o addirittura paradossalmente da ogni cespuglio – di poterli visionare.

In altri termini l'assenza dei cartelli di pericolo nel tratto di strada anteriore al denunciato punto d'urto, non rende ad avviso del Giudicante la P.A. per sé imputabile della responsabilità ex art. 2043, per non aver adottato le necessarie – minime, ma comunque sufficienti – cautele per evitare l'evento e comunque tali da escludere la configurabilità dell'insidia (ritenuta invece in precedenza nella citata decisione del Pretore di Reggio Emilia).

Infatti non sono certo i segnali di pericolo che possono fungere da unica e decisiva scriminante della responsabilità delle P.A. in genere.

I cartelli di pericolo per “animali selvatici vaganti” sono ormai notoriamente sovrabbondanti in ogni zona delle strade della provincia. Non per questo sono però cessati gli investimenti di caprioli.

Non per questo, inoltre, gli automobilisti tengono di fatto (né potrebbero tenere) comportamenti diversi per evitare tali eventi.

La verità è che non basta un cartello per scongiurare un pericolo (ed insieme, la sua concreta assenza nello specifico tratto di strada, per considerare sussistenti gli estremi per la configurabilità di un'insidia e quindi di una responsabilità della P.A. ex art. 2043) così come non basterebbe che gli automobilisti procedessero con maggiore cautela nei tratti di strada opportunamente – e magari sovrabbondantemente – segnalati.

Per assurdo bisognerebbe che la P.A. collocasse un cartello di pericolo ogni 100 metri o – come paradossalmente detto – ad ogni incrocio o ad ogni passo carraio e, dall'altro lato, che gli automobilisti marciassero sempre a velocità ridottissime, specie nelle curve e durante le ore notturne.

Ma ciò, oltre che inutile, non sarebbe possibile, per ovvie ragioni di economia generale, sia dei pubblici bilanci che dei trasporti privati.

Non si sarebbe inoltre potuto pretendere (ex Cass. 13907/02) che le P.A. recintassero tutte le zone in cui vivono i caprioli per evitare che gli stessi attraversassero le strade, dato che si sarebbe trattato di una soluzione praticamente impossibile da realizzare.

Fra gli autori già citati, taluno (il Ronco) si chiede se sia preferibile lasciare sul singolo danneggiato il pregiudizio cagionatogli dall'animale, oppure se sarebbe meglio “rivalutare” – in chiave “solidaristica” – l'art. 2052 c.c. fino a ritenere lo Stato, quale proprietario della fauna selvatica, sempre e comunque tenuto al risarcimento dei danni da questa arrecati, ovviamente salve le dovute eccezioni.

Ma ciò può valere solo de jure condendo, od invero anche in sede giurisprudenziale, come da copiosa giurisprudenza di merito che ha applicato l'art. 2052 cc: Giudice di Pace di Città di Castello 30.12.98 n. 96 e Giudice di Pace di Perugia 27.04.99 n. 92 in Rassegna Giur. Umbra 1999, 787 – Pretura Cosenza 5.7.88 in Foro It. 1988, 3629 – App. Perugia 22.09.86 in Arch. Civ. 1987, 385).

Senonché questo giudice, diversamente, ex art. 2043 cc non ritiene di seguire tale orientamento relativo all'art. 2052 c.c., sia perché non condivisibile, sia perché appare preferibile, fondato e idoneamente motivato sotto ogni profilo il diverso esposto orientamento della Giurisprudenza di legittimità e della dottrina maggioritaria, non soltanto per l'innegabile

autorevolezza dello stesso, bensì prima ancora per le ragioni ampiamente ed autonomamente esposte ed esponende.

In altri termini riassuntivi, esclusa ogni responsabilità di custodia ex art. 2052 cc., non sussiste ancora in astratto la certezza di assenza di ogni, pur improbabile, genere di responsabilità della P.A. anche ex art. 2043 cc, non potendo la stessa ritenersi integrata e dimostrata dalla semplice assenza di cartelli di pericolo (non sufficienti da soli pur se presenti a scongiurare l'evento) nonché ben nota essendo comunque a tutti gli abitanti della zona la presenza in loco di molti caprioli, a prescindere dal cartello che ribadisca tale fatto notorio.

Pertanto, se è pur vero che:

- *“in tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall'art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l'individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico”* (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rinvenuto detto comportamento nella circostanza che nella zona, densamente popolata di animali selvatici, non fosse stato installato alcun avvertimento per segnalare il pericolo, inducendo così l'utente della strada a prestare la massima attenzione, onde procedere con la necessaria prudenza - Cassazione civile , sez. III, 25 novembre 2005, n. 24895)

- e che *“qualora non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrechino danni a persone od a cose, essendo la P.A. titolare del potere di controllo e gestione della fauna selvatica, è responsabile dei pregiudizi derivati ad un privato il cui veicolo sia stato urtato da un animale non domestico”* (Cass. 24.09.02 n. 13907)

- è altrettanto vero che la responsabilità della P.A. in argomento non può essere ravvisata nella eventuale assenza di cartelli di pericolo, arcinota essendo, fra l'altro, agli utenti della strada in questione la presenza di molti animali vaganti. *In materia di responsabilità civile, i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane ai sensi della*

l.reg. Toscana n. 3 del 1994, da cui discende la responsabilità delle medesime per i danni cagionati da animali selvatici anche a protezione degli utenti della strada per i rischi riconducibili al ripopolamento della fauna, non determinano l'assunzione di specifici doveri di diligenza, al di là di quello generale assolto con la segnaletica stradale, non potendo discendere in capo all'ente delegato doveri diversi da quelli previsti da specifiche disposizioni normative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione al danno subito da un'autovettura a seguito dell'impatto con un cinghiale, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della provincia di Siena, risultando che questa si era attivata per l'installazione lungo la strada di un segnale stradale di pericolo, attestante l'attraversamento di animali selvatici). Cassazione civile, sez. III, 09/08/2016, n. 16642.

Del resto quelle decisioni (come Cass. 24895/05) che fissano in astratto la configurabilità di una responsabilità della P.A. ex art.2043 cc per il danno causato dalla fauna selvatica, esaminate in dettaglio, non fissano poi criteri particolari per individuare detta responsabilità, ma senza entrare nel merito, essendo valutazioni insindacabili in sede di legittimità, si rimettono alle (un tempo, non note) decisioni di merito di primo e secondo grado sulle quali sono state chiamate a deliberare in terzo grado, limitandosi ad affermare - al pari di questo gdp - solo in astratto la configurabilità della responsabilità della PA -. Sta infatti al giudice di merito individuare se e dove sussista detta responsabilità, come nel caso in altra parte della sentenza ampiamente e ripetutamente motivato sul punto, in linea (e con solo apparente contrasto) con i dettati di tale giurisprudenza di legittimità (24895/05).-

Impostata nei predetti termini la questione, per sé la domanda di parte attrice potrebbe anche essere respinta. Senonché recente giurisprudenza anche di legittimità e le considerazioni finali che il giudicante si appresta a fare, cambiano radicalmente gli aspetti della vicenda, e la valutazione giuridica da farne.

Di recente infatti molto è cambiato, in fatto e in diritto. In effetti risultano emesse molteplici ulteriori decisioni di merito ed anche di legittimità che in realtà hanno totalmente mutato l'ottica di valutazione di tali casi.

In particolare circa il sovraffollamento dei caprioli, cresciuto esponenzialmente negli anni, un tempo si riteneva (Tribunale di Reggio Emilia, 06.07.2001 n. 1053 rel. Pres. Parmeggiani) che *non può essere riferibile alla P.A. alcun obbligo di contenimento della popolazione dei caprioli.*

Il sovraffollamento attualmente, oltre ad essere un dato in fortissimo incremento, è divenuto anche un fatto notorio, e come tale considerabile per sé come comprovato come grave indizio di colpa. Da tale fatto, invero, non deriva soltanto l'aumento della possibilità percentuale di sinistri che coinvolgano caprioli od animali selvatici in genere; deriva anche il fatto, altrettanto notorio, che detti animali sono diventati molto invadenti, e raggiungono non solo piccoli centri abitati ma persino le città, ed a maggior ragione ogni zona pur distante alle abitazioni. In pratica hanno invaso ogni parte del territorio e questo fatto rende per sé responsabile la PA (come si dirà a breve, nel caso specifico, la Regione) per non aver contenuto adeguatamente il numero degli animali vaganti, al punto da renderli un rischio elevatissimo, permanente, diffuso e dovuto appunto alla pessima gestione del numero e del modo di contenimento e gestione degli animali selvatici.

Nel caso concreto detti elementi specifici di colpa debbono ritenersi sussistenti per fatto notorio anzi innegabile.

In conclusione, secondo il giudicante, in base agli elementi istruttori disponibili, e pur imponendo la norma di cui all'art. 2043 cc. a carico dell'attrice un pesante onere probatorio, dai fatti descritti – non potendo il fatto essere in concreto ritenuto un mero caso fortuito, pur con onere probatorio incombente al danneggiato circa la prova della causa specifica del fatto e soprattutto della sussistenza e consistenza della colpa della P.A. - nella fattispecie deve ritenersi sussistente la responsabilità della stessa PA, come appena individuata fra le parti tre convenute.

De jure condendo sarebbe invero auspicabile che nuove leggi (eventualmente locali, come ci risulta sia stato adottato in Calabria) spostassero espressamente – diversamente da oggi - a carico della stessa P.A. – con spirito solidaristico - gli oneri dei danni in questione, con una

responsabilità oggettiva ovvero almeno ad onere probatorio invertito, come nel caso dell'art. 2052 cc, onere da ritenersi vinto, se non per l'assenza di cartelli segnalanti il pericolo della presenza di animali vaganti (nota agli utenti della strada) quanto meno nel mancato contenimento del numero degli animali stessi; esclusa invece ogni responsabilità del proprietario della strada, per la materiale impossibile totale recinzione della strada e delle zone di stazionamento degli animali.

A tal punto può essere ripreso e definitivamente fissato il tema della legittimazione passiva.

Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la l. 11 febbraio 1992 n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della l. 8 giugno 1990 n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni. Tribunale L'Aquila, 13/10/2017, n. 618

In merito all'azione risarcitoria esperita relativamente ai danni subiti in seguito al sinistro verificatosi a causa della collisione del veicolo con un capriolo, che improvvisamente attraversò la strada, sussiste la responsabilità della Regione. Infatti, l'articolo 9 della legge n. 157 del 1992, ha attribuito alle Regioni le funzioni di programmazione e coordinamento in materia faunistica, oltre che compiti di orientamento, controllo e poteri sostitutivi in caso di inerzia, riconoscendo alle Province solo funzioni amministrative. Ne discende che legittimata passiva nell'azione risarcitoria deve ritenersi la Regione e ciò anche quando deleghi

funzioni in materia, alle Province. Si tratta di una responsabilità da fatto illecito, che opera relativamente ai danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, salvo che alle Province non sia attribuita un'ampia autonomia decisionale e operativa. Corte appello L'Aquila, 23/08/2016, n. 722.

La Regione è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni provocati da animali selvatici a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da norme specifiche ed anche in caso di delega di funzioni amministrative alle Province, ad eccezione del caso in cui tale delega attribuisca agli enti provinciali autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire un'efficiente gestione del rischio (fattispecie relativa ad un sinistro occorso ad un automobilista che si era scontrato con un cinghiale). Cassazione civile, sez. III, 20/02/2015, n. 3384.

Del resto con la legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha, per così dire, iniziato la soppressione delle Province, che andrà completata con una adeguata legge costituzionale, già fin d'ora, comunque, le deleghe a suo tempo conferite da varie Regioni alle Province per la gestione della fauna devono considerarsi rientrate nella competenza della Regioni stesse, senza attendere alcuna legge costituzionale di ratifica e di completamento. Se già prima quindi vi erano dubbi sulla delega alle Province (vi sono state anche condanne solidali) ora di tal genere di dubbi non ne sussistono più. La Regione è l'unica responsabile della gestione della fauna selvatica.

Per quanto riguarda invece la responsabilità del proprietario della strada, essendo escluse responsabilità derivanti dalla recinzione della stessa, ovvero essendo indifferente l'apposizione o meno della segnaletica (non essendo quella che può evitare i sinistri), né essendo configurati o configurabili altri tipi di responsabilità, per questo giudice resta esclusa la responsabilità del Comune come proprietario della Strada.

La vera fonte della responsabilità, comprovata, è solo il sovraffollamento spropositato e non gestito, e questo è addebitabile soltanto alla Regione. E tale valutazione non è ultra petita, in quanto nella contestazione della gestione è compresa (da mihi factum, dabo tibi jus) anche detta contestazione. Del quantum si è già detto.

Per quanto riguarda le spese di lite, poste a carico della soccombente Regione quelle di parte attrice, per le altre due parti convenute, tenendo conto, se non dei principi equitativi, in ogni caso della assoluta discutibilità (la variabilità tutt'ora della giurisprudenza lo dimostra) nel merito della decisione adottata e quindi della contemporanea non accoglibilità (da un lato) ma anche della assoluta non temerarietà (dall'altro) della domanda spiegata dall'attrice verso le altre due PA, è consentito ad avviso del giudicante di compensare in ogni caso per equità tutte le spese di giudizio.

Il contrasto della giurisprudenza di merito, insieme alle riportate perplessità manifestate da vari autori sul prevalente orientamento della giurisprudenza, perplessità spesso in passato condivise anche da questo giudice (come espresse nella prima parte della stessa presente sentenza), attestano ampiamente l'equità e la ragionevolezza di tale statuizione della sentenza sulle spese della lite. Interessi e rivalutazione dal fatto su un debito di valore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Reggio Emilia, definitivamente decidendo nella causa 2739/17 R.G. di cui in epigrafe promossa da Giovanardi Claudia nei confronti della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Reggio Emilia e del Comune di Reggio Emilia, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accerta e dichiara la responsabilità della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente pro tempore della Giunta, e condanna la stessa al pagamento in risarcimento dell'importo di euro 4.100,01 oltre interessi legali e rivalutazione dal fatto al saldo; assolve le altre due parti convenute; condanna la stessa Regione Emilia Romagna al rimborso delle spese di lite di parte attrice che liquida in euro 1.169,00 di cui 1000,00 per compenso ed euro 169 per spese; spese generali iva e cpa. Spese compensate con le altre due parti

Reggio Emilia 29 aprile 2018 IL GIUDICE DI PACE

dr. avv. Alfredo Carbognani